

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2213

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, LAMA; IANNONE, VECCHI, FERRAGUTI, ZUFFA, CHIESURA, GIANOTTI, IMBRIACO, SCIVOLLETTO, CANNATA, MESORACA, VETERE, SENESI e CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1990

Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di un intervento di riordino generale dell'indennità di disoccupazione si sta rivelando come uno degli obiettivi primari di una politica del lavoro effettivamente rivolta al rispetto delle più elementari esigenze solidaristiche e di equità sociale.

La vecchia indennità, rimasta ferma alla cifra giornaliera fissata in 800 lire dal decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, vera e propria offesa alla dignità della persona, è stata superata grazie ad un accordo del 1986 tra Governo e sindacati che ha previsto l'innalzamento in maniera progressiva dell'indennità di disoccupazione al 20 per cento del salario

percepito dal lavoratore nell'anno precedente.

Esistono però precise e fondate considerazioni che ci spingono ad una ulteriore ridefinizione della somma, da elevare almeno al 40 per cento della retribuzione (prendendo come riferimento la retribuzione media soggetta a contribuzione).

Un'indennità di questo livello non solo corrisponde meglio ad un criterio di equità sociale, ma oltretutto può risultare valido incentivo per contrastare la piaga del lavoro sommerso e per fornire adeguate garanzie ai lavoratori saltuari e precari.

Esiste d'altra parte una sentenza della Corte costituzionale (n. 497 del 1988) che ribadisce l'incostituzionalità (in riferimento

agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione) di una indennità tanto esigua da non assicurare ai lavoratori, in caso di disoccupazione involontaria, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, come appunto è previsto dal dettato costituzionale. La motivazione di questa sentenza tende pertanto a stimolare l'istituzione di un meccanismo diretto ad assicurare l'adeguatezza dell'indennità di disoccupazione, di fronte al fenomeno della notevole diminuzione del potere d'acquisto del denaro.

È, poi, necessario avere presente che la ridefinizione del trattamento di disoccupazione per i lavoratori precari e stagionali, ovvero per coloro che (*ex* articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272) non sono provvisti di almeno due anni di assicurazione e di almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, è da considerarsi un passaggio primario per una politica del lavoro che sia effettivamente orientata verso finalità solidaristiche e rivolta a ridurre l'emergenza del lavoro sommerso in generale, non trascurando le particolari caratteristiche del lavoro agricolo.

A ciò si connette l'esigenza di superare quelle disparità esistenti tra braccianti agricoli e non che si sono mantenute negli anni e che risultano essere uno degli ostacoli principali per un riordino generale ed unitario della tutela normativa dei lavoratori saltuari, precari e stagionali. A questo proposito è opportuno ricordare i trattamenti speciali di disoccupazione per i braccianti agricoli con almeno 101 o 151 giornate di lavoro, determinanti un trattamento diverso da quello dei lavoratori stagionali di altri settori, non più sostenibile e da superare mediante una regolamentazione il più possibile unitaria.

Questa proposta è inoltre da collegare ad un disegno più vasto di riordino del mercato del lavoro e delle politiche occupazionali. Tale disegno vede tra i suoi tratti salienti la nostra proposta (atto Senato n. 2212) volta a regolamentare l'istituzione di un sistema di lavoro, formazione e reddito

minimo garantito, come forma di tutela e aiuto ai giovani in cerca di prima occupazione in aree con un alto tasso di disoccupazione, e l'istituzione di strumenti ad incentivo dell'occupazione femminile e giovanile nonché sulle pari opportunità, mediante la modifica dei contratti di formazione e lavoro.

Con l'articolo 1 del disegno di legge vengono pertanto definiti i caratteri della nuova indennità, fissata nella misura del 40 per cento della retribuzione e destinata ad abolire quei trattamenti speciali di disoccupazione in precedenza previsti per i lavoratori agricoli.

L'entrata in vigore viene così fissata per il 1° gennaio 1991, così da rapportarsi al menzionato accordo del 1986 che definiva l'entità dell'indennità in maniera progressiva fino al 1990 (passando dal 7,5 per cento al 20 per cento).

Il riferimento salariale è quello della retribuzione media soggetta a contribuzione, con uno specifico adattamento (ai commi 2 e 3) per i lavoratori agricoli che non hanno conseguito il diritto al trattamento speciale e per i lavoratori che, pur non avendo un anno di contribuzione nel biennio precedente la domanda, hanno prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa con regolari versamenti, per i quali la retribuzione considerata ai fini dell'indennità di disoccupazione è quella percepita nell'anno precedente la domanda. Altre previsioni specifiche sono poste per i lavoratori agricoli a tempo determinato di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il cui riferimento salariale è costituito dalla media delle retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge n. 402 del 25 luglio 1975, il cui riferimento è quello determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in base ai contratti collettivi nazionali di categoria.

Attraverso l'articolo 2 viene affrontata l'importante problematica dei lavoratori saltuari, precari e stagionali nell'ottica di un riordino normativo che punta a supera-

re le sperequazioni esistenti tra i braccianti agricoli e i lavoratori di altre categorie e che definisce la tutela delle diverse figure di lavoratori mediante una normativa unitaria e quindi in grado di far emergere ampi settori del lavoro sommerso.

L'articolo 2 stabilisce perciò in 65 giorni lavorativi nell'anno precedente a quello della domanda il requisito indispensabile per ottenere l'indennità giornaliera, sempre che per questi giorni siano stati versati o dovuti i contributi assicurativi obbligatori.

L'indennità è concessa per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno che precede la domanda e in ogni caso non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di indennità eventualmente già godute, e quello delle giornate di lavoro prestate.

Per rapportare in maniera progressiva il trattamento dei lavoratori agricoli a quello delle altre categorie, il comma 3 dell'articolo 2 fissa il numero delle giornate lavorative per i lavoratori precari nel settore agricolo necessarie per godere dell'indennità di disoccupazione in 51 per l'anno 1990, 55 per l'anno 1991, 60 per il 1992 e 65 per il 1993 (anno di congiunzione definitiva del trattamento).

L'articolo 3 definisce i criteri per ottenere l'indennità di disoccupazione: con richiesta attraverso un apposito modulo INPS da presentare alle sezioni circoscrizionali dell'impiego entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine è improrogabile e la domanda va corredata da una dichiarazione *ad hoc* indicante il numero delle giornate lavorative dell'anno precedente e la relativa retribuzione.

Con l'articolo 4 viene introdotto l'istituto della contribuzione figurativa, con la quale per i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari iscritti negli elenchi per almeno 2 anni nel periodo 1986-1990, si mantiene la

normativa precedentemente in vigore per ciò che concerne il calcolo delle giornate accreditabili ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia e pensionistici.

Attraverso il comma 2, dello stesso articolo 4, viene poi offerta ai lavoratori precari, saltuari e stagionali (naturalmente anche per gli addetti al settore agricolo) la possibilità di integrare con domanda all'INPS il numero di giornate utili ai fini pensionistici con versamenti volontari minimi, dell'importo di lire 3.000 giornaliere, a partire dal 1° gennaio 1991.

Anche questa previsione normativa è posta in conformità all'esigenza di un trattamento unitario e di tutela verso i lavoratori stagionali e precari altrimenti sprovvisti di adeguati strumenti giuridici di garanzia e di aiuto.

L'articolo 5 prevede l'estensione, a partire dal 1° gennaio 1991, dell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione a tutti i lavoratori dipendenti degli enti pubblici, anche territoriali, e di quegli enti che garantiscono la stabilità di impiego ai propri dipendenti. L'aliquota contributiva dovuta risulta di importo inferiore, così come d'altra parte è per costoro minore il rischio di disoccupazione.

Quest'ultimo provvedimento è coerente con la nostra politica di progressiva parificazione del trattamento dei dipendenti pubblici e privati, pur nella tutela delle rispettive peculiarità.

L'articolo 6, infine, prevede la copertura finanziaria.

Questo nostro disegno di legge si inserisce come strumento di garanzia in un ampio progetto solidaristico a tutela delle categorie più deboli, ed oltretutto contribuisce in maniera diretta al ridimensionamento dell'evasione fiscale e contributiva e a far emergere vasti settori di lavoro sommerso, con evidenti effetti benefici di carattere generale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Misura della indennità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, l'indennità giornaliera di disoccupazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è stabilita nella misura del 40 per cento della retribuzione ed assorbe i trattamenti speciali di disoccupazione per gli operai agricoli, che sono aboliti a decorrere dalla stessa data.

2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolato in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno precedente la domanda e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria.

3. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione è quella prevista all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, la retribuzione è quella convenzionale determinata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

Art. 2.

*(Requisiti per i lavoratori saltuari,
precari e stagionali)*

1. I lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione all'unica condizione che nell'anno precedente quello della domanda abbiano prestato almeno 65 giorni di attività lavorativa, per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente godute, e quello delle giornate di lavoro prestate.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i lavoratori agricoli il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione è subordinato alla effettuazione in agricoltura, nell'anno 1990, di almeno 51 giornate, nell'anno 1991, di almeno 55 giornate, nell'anno 1992, di almeno 60 giornate e, a decorrere dall'anno 1993, di almeno 65 giornate.

Art. 3.

*(Domanda per ottenere l'indennità
di disoccupazione)*

1. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione, i lavoratori aventi diritto devono presentare alle sezioni circoscrizionali dell'impiego domanda su apposito modulo predisposto dall'INPS entro il 31 marzo di ciascun anno. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero di giornate prestate nell'anno prece-

dente e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiarati dati infedeli, è tenuto al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce.

Art. 4.

(Contribuzione figurativa e volontaria)

1. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, che risultino iscritti negli elenchi anagrafici per almeno due anni nel quinquennio 1986-1990, le giornate accreditabili ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia e quelle accreditabili figurativamente ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, ivi compresa la pensione di anzianità, sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorchè si tratti di giornate non lavorate, nè indennizzate.

2. Ai lavoratori saltuari, precari e stagionali, compresi quelli dell'agricoltura, è data facoltà di integrare, annualmente, le giornate utili ai fini pensionistici mediante versamenti volontari, il cui importo, a decorrere dal 1° gennaio 1991, viene stabilito in lire 3.000 giornaliera.

3. A partire dal 1992 la misura dei versamenti volontari di cui al comma 2 è annualmente incrementata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con propri decreti sulla base del tasso programmato d'inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

4. La domanda per i contributi volontari di cui al comma 2 deve essere presentata all'INPS nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 5.

(Estensione dell'obbligo assicurativo)

1. L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione viene esteso, a partire dal

1° gennaio 1991, ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali.

2. L'aliquota contributiva dovuta all'INPS è stabilita nell'1,30 per cento delle retribuzioni imponibili.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 miliardi per ognuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede a carico dei trasferimenti dello Stato all'INPS, stabiliti annualmente dalla legge finanziaria.